

---- Allegato "B" Repertorio n. 16.595 Raccolta n. 12.207 ----

----- STATUTO -----

----- ASSOCIAZIONE "SOCCORSO AMICO - OdV" -----

----- Costituzione - Denominazione - Sede - Durata -----

Art. 1-È costituita, nel numero minimo dei soci previsto dalla legge, con sede in Aradeo (LE) alla Via Togliatti n.80, quale Ente del terzo settore, l'associazione denominata "SOCCORSO AMICO - OdV" in conformità al dettato dell'art. 32 del D.Lgs 117/2017. L'associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) allorquando istituito. -----

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo.

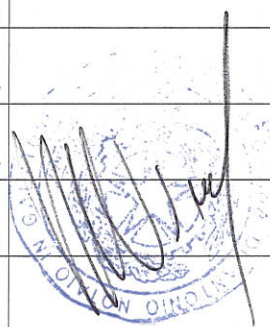
Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposta con delibera dell'Assemblea di modifica dello statuto. -----

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato. -----

Art. 2-L'associazione "SOCCORSO AMICO - OdV", più avanti chiamata per brevità associazione, si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. -----

----- Finalità e attività -----

Art. 3-L'associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di



utilità sociale, svolgendo in via principale in favore di

terzi le seguenti attività di interesse generale di cui

all'art. 5 del Codice del Terzo Settore: -----

-lett. a) interventi e servizi sociali ai sensi

dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000,

n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e

prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e

alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive

modificazioni; -----

-lett. b) interventi e prestazioni sanitarie; -----

-lett. c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del

Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno

2001, e successive modificazioni; -----

-lett. d) educazione, istruzione e formazione

professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e

successive modificazioni, nonché le attività culturali di

interesse sociale con finalità educativa; -----

-lett. e) interventi e servizi finalizzati alla

salvaguardia e al miglioramento delle condizioni

dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle

risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata

abituamente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani,

speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e

prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto

1991, n. 281; -----

-lett. f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni; -----

-lett. g) formazione universitaria e post-universitaria; ----

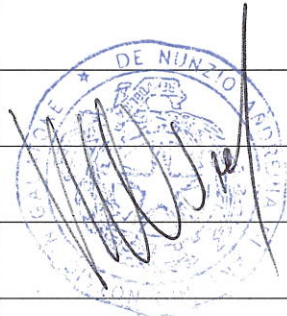
-lett. i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; -----

-lett. k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso; -----

-lett. l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa; -----

-lett. p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106; -----

-lett. r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti; -----



-lett. v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata; -----

-lett. y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni; -----

-lett. z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata. -----

Ed in particolare persegue le seguenti finalità: perseguire il fine della giustizia e della solidarietà sociale, di promuovere attività artistiche, educative, culturali, sportive, ludico-ricreative, formative, informative, turistiche, di tutela dell'ambiente, della salvaguardia del patrimonio storico ed artistico, di utilità sociale, nonché fornire servizi che i propri soci riterranno opportuni per la loro crescita umana, civica, sociale e culturale. -----

Art. 4-L'associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività: -----

-Fornire soccorso mediante autoambulanze e mezzi meccanici ad ammalati e feriti; -----

-Organizzare servizi di presidi medici e ambulatoriali in collaborazione con strutture pubbliche e private; -----

-Promuovere iniziative di formazione ed informazione sanitaria e di prevenzione della salute nei suoi vari aspetti sanitari e sociali; -----

-Operare anche in cooperazione con altre associazioni

consorzi e strutture sia in Italia che nei Paesi della CEE

ed extra CEE con personale, mezzi e strutture

dell'Associazione per punti di pronto soccorso e di

assistenza sanitaria di istruzione, di assistenza ai

bisognosi; -----

-Promuovere e/o partecipare a iniziative di cooperazione
internazionale; -----

-Partecipare a progetti per assistenze e cura agli anziani; -

-Organizzare la formazione del volontariato in
collaborazione anche con i progetti dell'Associazione
Nazionale delle PP.AA.; -----

-Promuovere ed organizzare la solidarietà sui problemi
della solitudine e del dolore istituendo anche specifici
servizi; -----

-Organizzare servizi sociali e assistenziali anche
domiciliari, per il sostegno a cittadini anziani, a persone
diversamente abili, comunque, in condizioni anche temporanee
di difficoltà; -----

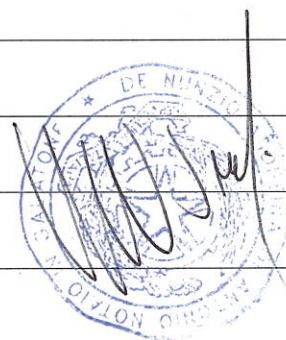
-Organizzare servizi di mutualità; -----

-Fornire servizi di trasporto sanitario e di emergenza
urgenza; -----

-Fornire servizi di trasporto sociosanitario a mezzo di
autoambulanza; -----

-Gestire di servizi sociali, sociosanitari o assistenziali; -

-Gestire servizi di guardia medica ed ambulatoriali



	direttamente o in collaborazione con le strutture pubbliche; -	
	-Promuovere ed organizzare la donazione di sangue e organi;	
	-Promuovere iniziative di formazione e informazione	
	sanitaria, educazione, nonché attività culturali di	
	interesse sociale con finalità educativa; -----	
	-Promuovere iniziative per la prevenzione delle malattie e	
	dei fattori di rischio e per la protezione della salute	
	negli ambienti di vita e di lavoro nei suoi vari aspetti	
	sanitari e sociali anche in collaborazione con	
	organizzazioni private e pubbliche amministrazioni; -----	
	-Promuovere iniziative di protezione civile e di tutela	
	dell'ambiente; interventi e servizi finalizzati alla	
	salvaguardia e al miglioramento delle condizioni	
	dell'ambiente e alla utilizzazione accorta e razionale delle	
	risorse naturali; -----	
	-Sviluppare attività culturali, artistiche o ricreative di	
	interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di	
	promozione e diffusione della cultura e della pratica del	
	volontariato e di attività di interesse generale, nonché di	
	tutela della propria memoria storica, attraverso la	
	conservazione e la valorizzazione del patrimonio	
	documentale; -----	
	-Organizzare incontri per favorire la partecipazione dei	
	cittadini allo studio dei bisogni emergenti ed alla	
	programmazione del loro soddisfacimento; -----	

-Organizzare e gestire servizi sociali ed assistenziali, anche domiciliari, per il sostegno a persone anziane, con disabilità e, comunque, in condizioni anche temporanee di difficoltà; -----

-Promuovere, organizzare e gestire di attività di collaborazione ed accoglienza internazionale nel rispetto delle competenze di ANPAS nazionale; -----

-Promuovere la tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco; -----

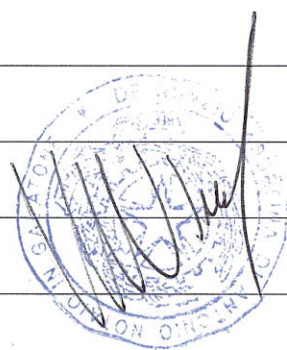
-Promuovere l'assistenza e il sostegno dei diritti dell'infanzia; -----

-Promuovere le attività di raccolta fondi per il finanziamento delle attività sociali; -----

-Collaborare con enti pubblici e privati e con altre associazioni di volontariato ed enti del terzo settore per il proseguimento dei fini e degli obbiettivi previsti dal presente statuto. -----

-Organizzare forme di partecipazione e di intervento nel settore sociale, sanitario, ambientale, della protezione civile ed in quello della disabilità; assumere iniziative dirette alla sperimentazione sociale, cioè a forme innovative di risoluzione di questioni civili, sociali e culturali; -----

-promuovere ed organizzare iniziative dei cittadini volte a



	contrastare e risolvere problemi della vita civile, sociale	
	e culturale; -----	
	L'associazione può esercitare anche attività di raccolta	
	fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, -	
	attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e	
	contributi di natura non corrispettiva - al fine di	
	finanziare le proprie attività di interesse generale e nel	
	rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza	
	nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico. -----	
	Art. 5-Per lo svolgimento delle predette attività	
	l'associazione si avvale prevalentemente dell'attività di	
	volontariato dei propri associati. -----	
	Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà	
	inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti	
	associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché	
	collaborare con Enti pubblici e privati al fine del	
	conseguimento delle finalità statutarie. -----	
	Art. 6-Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017	
	l'associazione potrà svolgere anche attività diverse	
	rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e	
	strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e	
	limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. -----	
	L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio	
	Direttivo con apposita delibera. -----	
	Per le attività d'interesse generale prestata l'associazione	

può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che le stesse siano svolte quali attività secondarie e strumentali nei limiti di cui all'art. 6 D.Lgs. n.117/2017. -----

----- Soci -----

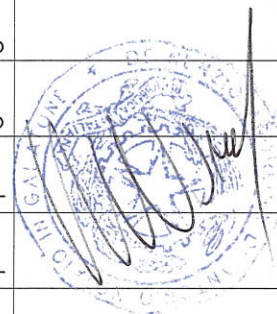
Art. 7-Possono diventare soci dell'associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione mettendo a disposizione gratuitamente e volontariamente il proprio tempo libero e le proprie capacità. -----

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo. -----

Art. 8-La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. L'adesione del socio è annotata nel libro soci. -----

Art. 9-Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l'aspirante socio entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione. -----

----- Diritti e doveri dei soci -----



Art. 10-I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate. -----

Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni. -----

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'associazione. -----

I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile. -----

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti. -----

I soci che abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa. -----

----- Perdita della qualità di socio -----

Art. 11-La qualità di socio si perde: -----

- a) per morte; -----
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa; ----
- c) dietro presentazione di dimissioni scritte; -----
- d) per esclusione. -----

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si

rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata. -----

La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera d) il socio escluso ha 60 di giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo. -----

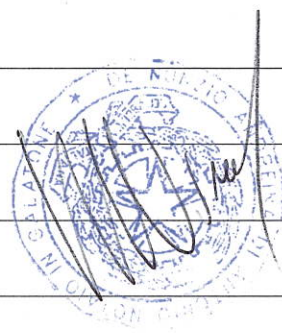
----- Volontari -----

Art. 12-Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. -----

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. -----

Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. -----

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. n. 117/17 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a



	fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46	
	del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10	
	euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del	
	Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e	
	attività di volontariato per le quali è ammessa questa	
	modalità di rimborso. -----	
	La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma	
	di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni	
	altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il	
	volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la	
	propria attività volontaria. -----	
	Non si considera volontario l'associato che occasionalmente	
	coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro	
	funzioni. -----	
	I soci che prestano attività di volontariato ai sensi	
	dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017 sono	
	assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo	
	svolgimento dell'attività stessa, nonché per la	
	responsabilità civile verso terzi. -----	
	I soci volontari sono iscritti in un apposito registro. ----	
	----- Sostenitori -----	
	Art. 13-Possano altresì essere riconosciuti in qualità di	
	sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali,	
	danno un loro contributo economico libero e volontario. I	
	sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto	

di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere

informati delle iniziative che vengono di volta in volta

intraprese dall'associazione. -----

----- Lavoratori -----

Art. 14-L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o

avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra

natura esclusivamente nei limiti necessari al proprio

regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a

qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso,

il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può

essere superiore al cinquanta per cento del numero dei

volontari. -----

----- Organi Sociali e Cariche Elettive -----

Art. 15-Sono organi dell'associazione: -----

a) l'Assemblea dei soci; -----

b) il Consiglio Direttivo; -----

c) l'Organo di controllo, laddove eletto; -----

d) il Revisore dei conti, laddove eletto. -----

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite, salvo il

rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate

per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della

funzione. -----

----- L'Assemblea -----

Art. 16-L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti

i soci e ciascuno associato ha diritto a un voto se iscritto



	nel libro degli associati da almeno tre mesi. -----	
	L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la	
	convoca: -----	
	-almeno una volta all'anno; -----	
	-entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per	
	l'approvazione del bilancio; -----	
	-ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio	
	Direttivo; -----	
	-quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo	
	degli associati. -----	
	Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si	
	riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima	
	convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione,	
	che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima. --	
	Art. 17-L'Assemblea, è convocata almeno 10 giorni prima del	
	giorno previsto mediante invio di lettera raccomandata a.r.,	
	ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, a mezzo	
	sms, telefax o e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici	
	che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della	
	convocazione. -----	
	L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e	
	sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti	
	oggetto del dibattito. -----	
	All'Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi	
	o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea. -	

Art. 18-L'Assemblea ha i seguenti compiti: -----

-discute ed approva il bilancio; -----

-approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge; -

-definisce il programma generale annuale di attività; -----

-procede alla elezione ed alla revoca dei consiglieri,
determinandone previamente il numero dei componenti; -----

-procede eventualmente all'elezione e alla revoca dei
componenti dell'Organo di controllo, determinandone
previamente il numero dei componenti; -----

-nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato
della revisione legale dei conti -----

-discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori
assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto
dal Consiglio Direttivo per il funzionamento
dell'associazione; -----

-delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi
sociali e promuove azione di responsabilità nei loro
confronti; -----

-ratifica le delibere del Consiglio direttivo sulla perdita
della qualità di socio nei casi a), b) e c) di cui all'art.
11; -----

-delibera sul ricorso dell'associato contro il
provvedimento di esclusione deliberato dal consiglio
direttivo; -----

-delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto; -

-delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione; -----

-discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno; -----

-delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza. -

Art. 19-L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce in avviso di convocazione; mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun aderente può essere latore di un numero massimo di tre deleghe. -----

È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. -

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti. -----

Art. 20-Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. -----

Per lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. -----

Art. 21-Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda. -----

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea. -----

----- Consiglio Direttivo -----

Art. 22-Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 a un massimo di 9 componenti, eletti dall'Assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall'atto costitutivo. Esso dura in carica quattro anni e i suoi componenti sono rieleggibili. -----

Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate. -----

Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi. -----

I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico

nazionale del Terzo settore, allorquando istituito, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore. -----

Art. 23-Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri. ----

La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 5 giorni prima della riunione oppure a mezzo e-mail inviata almeno 5 giorni prima della riunione stessa. -

In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso. -----

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri. -----

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone. -----

Art. 24-Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione; pone in essere

ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci. -----

Nello specifico: -----

•-elegge tra i propri componenti il presidente; -----

•-elegge tra i propri componenti il vice presidente; -----

•-elegge il tesoriere e il segretario; -----

•-attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione; -----

•-cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea; -----

•-predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività; -----

•-individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'associazione; -----

•-predispone annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione; -----

•-predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione; -----

•-conferisce procure generali e speciali; -----

•-assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni; -----

•-propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'associazione e degli organi sociali; -----

•-riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci; -----

•-ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente; -----

•-delibera in ordine alla perdita dello status di socio. ----

Art. 25-In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni. -----

----- Il Presidente -----

Art. 26-Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza. Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario. -----

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio

Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente. -----

----- Il Tesoriere -----

Art. 27-Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio. -----

Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo. -----

----- Il Segretario -----

Art. 28-Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci. -----

----- L'Organo di controllo -----

Art. 29-Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico. -----

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo
 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di
 controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti
 di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile.
 Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti
 requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei
 componenti. -----
 L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e
 dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta
 amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del
 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora
 applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto
 organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto
 funzionamento. -----
 L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di
 monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche,
 solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il
 bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee
 guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore.
 Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio
 svolto dall'Organo di controllo. -----
 I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi
 momento procedere, anche individualmente, ad atti di
 ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere
 agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni

sociali o su determinati affari. -----

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire. -----

----- **Revisore legale dei conti** -----

Art. 30-Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. -----

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti. -----

In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire. -----

----- **Patrimonio, esercizio sociale e bilancio** -----

Art. 31-Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il

bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per
l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura
dell'esercizio sociale. -----

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal
rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli
oneri dell'associazione e dalla relazione di missione che
illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e
gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento
delle finalità statutarie. -----

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque
denominate inferiori a euro 220.000,00 il bilancio può
essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per
cassa. -----

Art. 32-Le entrate dell'associazione sono costituite da: --

a) quote associative degli aderenti; -----

b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di
Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche
finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività
o progetti; -----

c) donazioni e lasciti testamentari; -----

d) rimborsi derivanti da convenzioni; -----

e) rendite patrimoniali; -----

f) attività di raccolta fondi; -----

g) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e
produttive marginali; -----

h) ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. n.117/17 e smi, comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione. -----

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio. -----

Art. 33-Il patrimonio sociale è costituito da: -----

a) beni immobili e mobili; -----

b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati; -

c) donazioni, lasciti o successioni; -----

d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali. -----

Art. 34-Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'associazione. -----

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'associazione. -----

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali,

anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. -----

----- Libri sociali -----

Art. 35-L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali: -----

a) libro degli associati -----

b) registro dei volontari; -----

c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico; -----

d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali. -----

----- Pubblicità e trasparenza -----

Art. 36-Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo. -----

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale. -----

Le richieste di accesso alla documentazione vengono

indirizzate al Presidente dell'associazione. -----

----- Bilancio sociale e informativa sociale -----

Art. 37-Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti. -----

Art. 38-Lo scioglimento dell'associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dell'art.20 comma 2 dello statuto. -----

In caso di scioglimento il patrimonio dell'associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale. ----

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci. -----

L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7

marzo 2005, n. 82. -----

----- Norma finale -----

Art. 39-Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa
riferimento alle vigenti disposizioni legislative in
materia, con particolare riferimento al Codice civile, al
D.Lgs 117/2017 e alle loro eventuali variazioni. -----

Firmato: Maria Antonietta Duma, Andreina De Nunzio Notaio,

L.S. -----

sto all'ordine del giorno, illustra la necessità di recepire la normativa di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117. ----

Le modifiche da apportare alle norme statutarie, sono molteplici, sicchè appare opportuno, per garantire l'unicità del nuovo testo, provvedere alla sostituzione integrale del vigente testo dello statuto sociale con il nuovo testo. -----

Propone quindi ai soci l'adozione in sostituzione del vigente statuto, delle norme di funzionamento, qui di seguito trasmesse. -----

A tale punto udite le parole esposte dal Presidente e condivise le considerazioni da esso svolte, viene messa ai voti la presente -----

DELIBERAZIONE -----

L'Assemblea straordinaria dell'associazione di volontariato "SOCCORSO AMICO - OdV" udito quanto esposto dal Presidente dell'Assemblea, delibera: -----

A) di provvedere all'adeguamento dello statuto alla disciplina di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, adottando in integrale sostituzione del vigente, il nuovo testo di Statuto sociale che, esibito dal Presidente, si allega al presente atto sotto la lettera "B". -----

A tal punto la presente deliberazione viene approvata all'unanimità come constatata il Presidente promulgandone il risultato e null'altro essendovi da deliberare dichiara chiusa l'assemblea essendo le diciannove e venti minuti (h. 19,20).

Imposte e spese tutte del presente atto sono a carico dell'Associazione e della comparente. -----

Richiesto io Notaio, ho ricevuto il presente atto, del quale ho dato lettura unitamente all'allegato Statuto, alla comparente che, approvandolo e confermandolo, lo sottoscrive con me Notaio alle ore diciannove e venticinque minuti (h. 19,25). -----

Consta di un foglio dattiloscritto con strumento elettronico e completato a mano da me Notaio per intere pagine tre e fin qui della quarta. -----

Firmato: Maria Antonietta Duma, Andreina De Nunzio Notaio,
L.S. -----

Copia conforme all'originale
composto di n. 1 fogli
ed ai suoi allegati.
Galatone, 19.07.2021

